



**COMUNE DI BUCCINASCO**  
PROVINCIA DI MILANO  
*SETTORE LAVORI PUBBLICI*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA TUTELA  
DEL VERDE E DELLE ALBERATURE**

*(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2003)*

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il Comune di Buccinasco, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio Statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e conseguentemente favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale esistente nell'ambiente urbano.
2. L'Amministrazione comunale di Buccinasco, in coerenza con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, assicura sul proprio territorio la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale.
3. Sarà compito dell'Amministrazione comunale:
  - preservare le aree verdi e la vegetazione arborea ed arbustiva;
  - regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto, cure colturali, ecc.) della vegetazione urbana arborea ed arbustiva.
  -

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli individui arborei sia su aree di proprietà pubblica sia su aree di proprietà privata ed integra le norme contenute nei seguenti Regolamenti e Codici: Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Locale di Igiene, Codice della Strada, Codice Penale, Codice Civile, Legislazione nazionale e regionale in materia di tutela e protezione della natura, Legislazione nazionale e regionale in materia di Polizia Forestale.
2. I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano nei seguenti ambiti:
  - agli impianti arborei industriali quali pioppeti, frutteti e vigneti;
  - alle colture agrarie da reddito, qui non menzionate, ad eccezione di noci, ciliegi, castagni e gelsi;
  - alle zone boscate soggette alla Legge Regionale n. 80/89;
  - agli alberi ed ai gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari o più severe forme di protezione in base alle leggi ed alle normative vigenti;
  - alle piante a dimora su superfici adibite alla produzione in aziende vivaistiche.
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano nei seguenti ambiti:
  - in tutte le aree per le quali vigono le norme del Regolamento Edilizio;
  - alle alberature collocate lungo le strade;

- alle alberature di specie autoctone tipiche della campagna milanese (ad esempio il pioppo cipressino) ubicate in filari o in gruppi lungo fossi, rogge, cavi, corsi e specchi d'acqua ed anche nelle adiacenze di cascine;
- alle alberature site in proprietà private.

### **Art. 3** **Regole generali d'uso degli spazi verdi**

1. Tutti i cittadini possono utilizzare le aree verdi, nel rispetto dei limiti imposti dalla loro destinazione d'uso e dall'esigenza prioritaria della loro salvaguardia.
2. Gli spazi verdi ad uso pubblico sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, di svago, di riposo e di osservazione della natura. Non è consentito arrecare disturbo ai frequentatori, né danneggiare in alcun modo l'ambiente naturale, la flora, la fauna e l'arredo urbano. In particolare, è vietato:
  - effettuare operazioni di qualsiasi natura che possano in qualsiasi modo danneggiare le piante;
  - accedere con veicoli a motore;
  - raccogliere fiori;
  - accendere fuochi;
  - modificare il tappeto erboso od il sottobosco;
  - asportare ogni essenza o residuo vegetale senza specifica autorizzazione comunale;
  - effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno;
  - procedere a scavi di qualsiasi natura ed ammassare materiali di qualunque tipo.
  -

### **Art. 4** **Abbattimenti e potature**

1. La vegetazione arborea privata non può essere abbattuta senza specifica autorizzazione del competente Ufficio Ecologia comunale, fatte salve superiori limitazioni, di cui alla vigente normativa di legge con riferimento ai boschi ed alle aree sottoposte a vincoli idrogeologici e/o storici e/o panoramici e/o paesaggistici e fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi o autorità, specie nei riguardi urbanistici, monumentali, archeologici, idraulici, stradali o di uso civico.
2. L'Ufficio Ecologia comunale autorizza gli abbattimenti di essenze arboree sussistendo le seguenti condizioni:
  - a. nell'ambito di luoghi pubblici:
    - deve essere accertato lo stato di pericolo o danno costituito dal permanere dell'alberatura o deve essere accertata - da tecnico qualificato iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, ovvero tecnici iscritti all'Albo dei Periti Agrari o Enti o Istituzioni specializzati nel settore verde urbano - la condizione patologica degenerativa irreversibile;

- in caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, deve essere accertata l'impossibilità di mantenere l'alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di procedere - anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico - allo spostamento in altro luogo dell'alberatura;
- b. nell'ambito di luoghi privati:
- se sussistono condizioni di pericolo (ad esempio, alberi pericolanti che mettono a repentaglio, in modo diretto o indiretto, la sicurezza di persone e/o cose);
  - per cause fitopatologiche;
  - per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici o per interferenza con interventi edilizi;
  - per interventi di ristrutturazione di ambiti verdi o di parte di un progetto di ristrutturazione ambientale alla cui approvazione resta subordinato;
  - per documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudicano il regolare sviluppo;
  - per piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;
  - salvo quanto stabilito nel successivo art. 5, sono consentiti abbattimenti a condizione che venga corrisposta al Comune, per ogni albero abbattuto, una somma pari al valore di mercato di un albero della specie "*Quercus ilex*" (Leccio), in vaso, delle dimensioni minime di circonferenza del fusto pari a 15 cm, prezzo desunto dal vigente listino della "Assoverde" - Associazione Italiana Costruttori del Verde. Le somme versate contribuiranno al fondo da utilizzare per interventi di arredo delle aree verdi pubbliche;
  - le essenze vegetali situate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico possono essere abbattute o rimosse esclusivamente con autorizzazione del competente Ufficio Ecologia comunale, che verificherà la condizione di effettiva pericolosità determinata dal permanere dell'essenza.
3. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta all'Ufficio Ecologia comunale allegando i seguenti documenti:
- relazione botanica e fitosanitaria indicante, per ciascuna pianta per cui si richiede l'autorizzazione: la specie botanica, l'altezza e la circonferenza del tronco misurata ad 1 metro dal suolo. Dovranno essere indicate le motivazioni per cui è necessario l'abbattimento e inoltre precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si intendono piantumare in sostituzione (vedi art. 5). La relazione deve essere redatta a firma di un Dottore Agronomo o Dottore Forestale o Perito Agrario iscritti ai rispettivi Ordini professionali. Per interventi di piccola entità e, comunque, per alberi di altezza non superiore a 18 metri per piante di prima grandezza (intendendosi come tali quelle piante che a maturità raggiungono un'altezza superiore a 16 metri), a 12 metri per piante di seconda grandezza (intendendosi come tali quelle piante che a maturità raggiungono un'altezza compresa tra 10 metri e 16 metri) e a 8 metri per tutte le altre piante oggetto di tutela, il richiedente può chiedere all'Ufficio Ecologia comunale una procedura semplificata che prevede che la relazione in oggetto sia semplicemente a firma del richiedente;
  - esauriente documentazione fotografica della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione all'abbattimento;
  - planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere e la localizzazione di quella/e da piantumare in sostituzione;

- per gli interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgono l'apparato radicale, effettuati su piante del genere *Platanus*, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 17/04/1998 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano *Ceratocystis fimbriata*" è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, fatta a cura del proprietario dell'area sulla quale insistono gli esemplari, che dovrà essere allegata alla domanda di cui al presente articolo.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo Generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, verrà rilasciata apposita autorizzazione a firma del Dirigente competente con le prescrizioni necessarie. Il Comune può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e richiedere modifiche dell'intervento. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.
  5. Le operazioni di abbattimento, sia nell'ambito dei luoghi pubblici che dei luoghi privati, dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche e senza recare alcun pericolo a persone e cose.
  6. Per quanto concerne gli interventi di potatura, si precisa quanto segue:
    - le operazioni di potatura di alberi ed arbusti ubicati in luoghi privati non necessitano di autorizzazione alcuna, tranne nel caso di piante comprese nell'Archivio Comunale delle piante tutelate, per le quali occorre preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio Ecologia comunale. Le medesime operazioni di potatura sulle piante tutelate possono essere eseguite esclusivamente da ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., per la categoria di vivaisti o similare;
    - 
    - su tutte le alberature di proprietà pubblica e quelle private che rientrano nell'Archivio Comunale delle piante tutelate, è vietata l'operazione di capitozzatura. Detta pratica potrà essere effettuata, in casi eccezionali, qualora sussistano gravi attacchi di carie del legno, localizzati sul fusto e sulle grosse branche della pianta, e che abbiano compromesso la stabilità della pianta e delle stesse branche;
    - sono, di norma, vietate le potature di grossi rami, salvo diverse indicazioni da parte del competente Ufficio Ecologia comunale, il quale potrà autorizzare il taglio nei casi in cui l'ingombro della chioma procuri particolari disagi.
  7. Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria.
  - 8.

## **Art. 5 Piantagioni in sostituzione**

In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente sul territorio comunale, per ciascun individuo arboreo abbattuto il richiedente deve piantumare almeno un'altra pianta, scegliendo prioritariamente tra le essenze autoctone e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico.

**Art. 6**  
**Patrimonio arboreo sottoposto a tutela**

1. Il Sindaco, o un suo delegato, si riserva la facoltà di porre sotto tutela piante esistenti in aree pubbliche o private che siano giudicate di particolare pregio paesaggistico, botanico o storico culturale, per le quali è vietato l'abbattimento.
2. Allo scopo è costituito l'Archivio Comunale delle piante tutelate, nel quale ogni pianta verrà scientificamente catalogata.
3. L'Ufficio Ecologia comunale attuerà sistematici interventi di controllo sulle alberature tutelate, al fine di preservarne l'integrità e la salute. Il medesimo Ufficio potrà disporre l'esecuzione di determinati interventi di cura e di conservazione delle alberature tutelate, nel caso in cui, insistendo su aree di proprietà privata, il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato.
4. Il proprietario che intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante poste sotto tutela, è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione al competente Ufficio Ecologia comunale che ne valuterà l'opportunità. L'autorizzazione eventualmente rilasciata, ha validità di 3 mesi a partire dalla data del rilascio e deve essere tenuta a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi. Gli interventi dovranno essere realizzati da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria presso la C.C.I.A.A., sotto il controllo del competente Ufficio Ecologia comunale.
5. Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi realizzati da o per conto dell'Amministrazione comunale.
- 6.

**Art. 7**  
**Altri interventi prescritti**

1. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alle strade pubbliche o alle piste ciclabili di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
2. Qualora per qualsiasi causa, cadano a terra alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata e la proprietà pubblica quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4 dal piano stradale.
3. In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Ufficio Ecologia comunale o da organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo ed ambientale, possono essere imposti il taglio di alberi, di rami o di branche pericolanti o che si protendano su strade comunali, provinciali e statali e/o su strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal Codice Civile.
4. Qualora il privato non ottemperi alle Ordinanze entro i termini prescritti, il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifica Ordinanza o da apposito Regolamento.

5. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento in merito alle distanze di piante e dei relativi rami dai confini di proprietà private, valgono tutte le norme contenute nel Codice Civile, nel Codice della Strada e nel vigente Regolamento Edilizio comunale.

### **Art. 8 Obbligo di cura e di difesa sanitaria**

I proprietari di aree con alberature hanno l'obbligo di attuare interventi di difesa sanitaria, compreso l'eventuale abbattimento, nei seguenti casi:

- gli alberi o gli arbusti siano affetti da gravi fitopatie che possono diffondersi su altre specie vegetali;
- gli alberi minaccino la pubblica incolumità di persone e/o cose.
- 

### **Art. 9 Alberature nelle aree rurali**

1. I proprietari di alberi ed arbusti situati nelle zone rurali ai margini dei campi coltivati, hanno l'obbligo di mantenere dette piante in buone condizioni di salute e di ingombro. In particolare, nel caso delle fasce frangivento costituite da piante poste in adiacenza alle strade sia pubbliche che private, si dovrà evitare che la chioma o il fusto di dette piante invadano le sedi stradali determinando pericolo per la circolazione.
2. Per la creazione di nuovi frangivento realizzati con essenze arboree, si dovranno rispettare le distanze dalla sede stradale previste dal vigente Codice della Strada e dal Codice Civile.
- 3.

### **Art. 10 Concessioni edilizie**

1. I privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, possessori di aree con alberature, sulle quali è richiesta concessione edilizia per interventi di costruzione o di ricostruzione edile, devono attenersi alle seguenti disposizioni:
  - in sede di presentazione dei progetti per il rilascio di Concessione edilizia, tutte le alberature esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevate ed indicate su specifica planimetria con allegata documentazione fotografica;
  - i progetti dovranno tenere conto dell'obbligo di rispettare le alberature di alto fusto per le quali non è richiesto l'abbattimento, avendo particolare cura a riservare sufficiente spazio all'apparato radicale ed alla chioma, anche tenendo conto del suo sviluppo futuro.
  - Ogni nuova Concessione edilizia comporta l'obbligo di assicurare, nel territorio asservito alla costruzione di edifici a destinazione residenziale, alberature in misura non inferiore a una pianta ogni 300 metri cubi edificabili; da tale computo sono escluse alberature con altezza inferiore a 2,50 metri. Per la costruzione di tutti gli altri edifici con destinazione differente tale obbligo viene individuato nella misura di un albero ogni 200 mq. di superficie lorda di pavimento in progetto.
  - Qualora nel lotto da edificare risulti impossibile l'impianto di alberature nelle quantità suindicate, l'obbligo può essere assolto su altro lotto di proprietà del richiedente.

- Ove ciò non fosse possibile potrà essere autorizzata anche la piantumazione su suolo pubblico a seguito di stipula di convenzione per la manutenzione delle alberature.
- 

### **Art. 11 Promozione del rimboschimento**

1. Il Comune attua iniziative di promozione del rimboschimento, con specie autoctone, in zone del territorio comunale sia pubbliche che private. Tale attività si esplica attraverso la pianificazione di:
  - interventi di piantumazione di specie autoctone nelle aree destinate a parco pubblico dal vigente Piano Regolatore Generale;
  - ulteriori piantumazioni in aree private di sufficiente estensione, realizzati in collaborazione tra il proprietario del fondo ed il Comune. Il competente Ufficio comunale fornirà il progetto tecnico di rimboschimento, il programma di mantenimento e la necessaria consulenza tecnico-forestale. Al privato proprietario del fondo, competerà l'assunzione degli oneri per la manodopera e quant'altro necessario all'impianto dei giovani alberi.
2. Il Bilancio finanziario comunale di previsione dovrà riservare adeguate risorse per tale finalità.

### **Art. 12 Sanzioni**

Nei seguenti casi di inosservanza del presente Regolamento verranno applicate sanzioni variabili tra € 25,00 (Euro venticinque) ed € 500,00 (Euro cinquecento), pagabili in misura ridotta pari ad € 50,00 (Euro cinquanta) (L. 689/81 – Art. 7 bis T.U. D.L.vo 267/2000):

- dispersione nel verde di sostanze dannose (con l'obbligo a risarcire il valore degli esemplari interessati nel caso di danno irreversibile al patrimonio arboreo);
- accesso nel verde con veicoli a motore;
- raccolta fiori;
- accensione fuochi;
- modificazione del tappeto erboso o del sottobosco;
- asportazione di essenze vegetali;
- abbattimento di essenze arboree, pubbliche o private, non sottoposte a tutela (con l'obbligo, in caso di area pubblica, a risarcire il valore dell'albero o a procedere a nuova piantumazione in caso di area privata);
- abbattimento di essenza arborea pubblica o privata sottoposta a tutela (con l'obbligo a risarcire, nel caso di area pubblica, il valore dell'albero o a procedere a nuova piantumazione di analogo valore in caso di area privata);
- interventi di modificazione della forma o della struttura o delle caratteristiche delle piante tutelate senza specifica autorizzazione;
- danni irreversibili all'apparato radicale, al fusto o alla chioma, in caso di interventi edilizi;
- restanti contravvenzioni al presente Regolamento, non specificatamente previste in questo articolo.

In ogni caso deve essere risarcito l'effettivo valore della pianta danneggiata desumibile dal vigente elenco prezzi della "Assoverde" - Associazione Italiana Costruttori del Verde.

### **Art. 13**

#### **Sanzioni accessorie**

Il Dirigente, in caso di violazione avvenuta su area interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente art. 12, può imporre:

- la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.
- 

### **Art. 14**

#### **Consulenze uffici comunali**

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni, l'Amministrazione comunale e, per essa, il competente Ufficio Ecologia, fornisce la consulenza tecnica, gratuita, relativa all'indicazione degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi, sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

### **Art. 15**

#### **Normativa nazionale in tema di "lotta obbligatoria"**

Al fine di diffondere la migliore conoscenza della vigente normativa nazionale in tema di "lotta obbligatoria", di seguito se ne riporta un dettagliato elenco:

- D.M. 27 marzo 1996: Lotta obbligatoria contro il "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica Italiana;
- D.M. 29 novembre 1996: Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka);
- D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*";
- D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Josè "*Comstockaspis perniciosus* Comst";
- D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Traumatocampa pityocampa*".

L'Ufficio Ecologia comunale rende disponibili i testi dei summenzionati D.M. a chiunque ne faccia specifica richiesta.

### **Art. 16**

#### **Profilassi delle malattie letali epidemiche**

L'abbattimento di piante che manifestano i segni evidenti di malattie letali epidemiche, deve avvenire nei periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso di aspiratori.

Il materiale di risulta deve essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento.

Le ceppaie degli alberi tagliati devono essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma devono essere idonei, tempestivi e devono garantire tutte le cautele indispensabili.

### **Art. 17**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvata e si applica in via generale con riferimento ai regolamenti e alle ordinanze vigenti secondo quanto previsto dal precedente art. 2.

## **INDICE**

<b>ART. 1</b>	<b>Oggetto e finalità del Regolamento</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>ART. 2</b>	<b>Ambito di applicazione</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>ART. 3</b>	<b>Regole generali d'uso degli spazi verdi</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>ART. 4</b>	<b>Abbattimenti e potature</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>ART. 5</b>	<b>Piantagioni in sostituzione</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>ART. 6</b>	<b>Patrimonio arboreo sottoposto a tutela</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>ART. 7</b>	<b>Altri interventi prescritti</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>ART. 8</b>	<b>Obbligo di cura e di difesa sanitaria</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>ART. 9</b>	<b>Alberature nelle aree rurali</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>ART. 10</b>	<b>Concessioni edilizie</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>ART. 11</b>	<b>Promozione del rimboschimento</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>ART. 12</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>ART. 13</b>	<b>Sanzioni accessorie</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>ART. 14</b>	<b>Consulenze uffici comunali</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>ART. 15</b>	<b>Normativa nazionale in tema di "lotta obbligatoria"</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>ART. 16</b>	<b>Profilassi delle malattie letali epidemiche</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>ART. 17</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Pag. 11</b>